

Tipologia	Operazione	Codice	Nuova Istituzione	Precedente istituzione	Sede
Comprensivo	Accorpamento	ANIC85200T	creazione del nuovo IC “Montessori - Montalcini” di Chiaravalle	I.C. “M. Montessori”	IC “Montalcini” di Chiaravalle
				IC “Montalcini” di Chiaravalle	
Omnicomprendivo	Accorpamento	MCIS00700T	Istituzione dell’istituto Omnicomprensivo “Alberico Gentili-Vincenzo Tortoreto” di San Ginesio	Istituto Omnicomprensivo “Alberico Gentili-Vincenzo Tortoreto” di San Ginesio	SAN GINESIO VIA ROMA 35
				IC di Colmurano	
Omnicomprendivo	Accorpamento	MCRI04004	Istituzione dell’istituto Omnicomprensivo “Leopardi -Frau-De Magistris” di Sarnano	istituto Omnicomprensivo “Giacomo Leopardi Renzo Frau” di Sarnano	SARNANO VIA DEL COLLE, 81
				IC “De Magistris”	
Convitto	Accorpamento	MCVC010007	Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi” di Macerata.	Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi” di Macerata.	Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi” di Macerata.
				ITE “Gentili” di Macerata	
IIS	Accorpamento	PSIS01300N	creazione del nuovo IIS "Cecchi - Cpia" di Pesaro	IIS "Cecchi"	IIS "Cecchi"
				Cpia" di Pesaro.	
Comprensivo	Accorpamento	PSIC807006	creazione del nuovo IC “Mattei-Lapi” di Acqualagna	IC “Mattei” di Acqualagna	IC “Mattei” di Acqualagna
				IC “Lapi” di Apecchio	

**Adempimenti amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche
statali oggetto di dimensionamento dal 1° settembre 2025
riferimento nota M.I.U.R. prot. 8409 del 30 luglio 2010**

**I.C. "M. Montessori"
Istituto Omnicomprensivo "Alberico Gentili-Vincenzo Tortoreto" di San Ginesio
Istituto Omnicomprensivo "Giacomo Leopardi Renzo Frau" di Sarnano
Convitto Nazionale "Giacomo Leopardi" di Macerata.
IIS "Cecchi"
IC "Mattei" di Acqualagna**

Le istituzioni scolastiche **che mantengono il proprio codice meccanografico** (anche se hanno modificato la loro composizione e/o denominazione), e che, pertanto, continuano ad esistere, **non dovranno procedere alla chiusura della contabilità.**

Inoltre, le istituzioni scolastiche che mantengono il codice meccanografico, **e che accorpano precedenti istituti ovvero aggregano solo sezioni staccate, sedi coordinate o plessi**, dovranno, dal 1° settembre 2025, adottare le necessarie variazioni di bilancio per incrementare, in conto competenza o in conto residui, il Programma Annuale dell'anno 2025 di tutte le risorse finanziarie riferite alle sezioni, sedi o plessi accorpati/aggregati.

In tal caso, l'Istituzione scolastica cedente dovrà liquidare, laddove possibile, i compensi accessori del proprio personale, avvalendosi del cedolino unico, entro e non oltre il 31 agosto 2025.

I beni patrimoniali saranno ripartiti in base alla dislocazione fisica e saranno presi in carico dalla scuola accorpante/aggregante con i necessari adempimenti da effettuarsi tra istituto cedente e quello subentrante e conseguente redazione del verbale di passaggio di consegna tra i direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Istituzioni cessate dal 1° settembre

IC "Montalcini" di Chiaravalle
IC di Colmurano
IC "De Magistris" di Sarnano
ITE "Gentili" di Macerata
Cpia" di Pesaro.
IC "Lapi" di Apecchio

Tutte le istituzioni scolastiche i cui codici meccanografici risultano **soppressi**, e che **pertanto cessano di esistere, dal punto di vista amministrativo-contabile al 1° settembre 2025**, dovranno procedere alla chiusura della contabilità al 31 agosto 2025 e provvedere ai seguenti adempimenti riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale:

- Pagamento delle rate supplenza avvalendosi delle funzioni SIDI – Gestione Giuridica e retributiva contratti scuola
- Pagamento dei compensi accessori dovuti al personale attraverso il portale SPT del MEF, avvalendosi del cedolino unico, ai sensi dell'art.6, comma 4, del CCNL Comparto scuola del 29/11/2007
- Chiusura conto corrente postale previo versamento in bilancio del saldo;
- Chiusura conto corrente bancario ,previo controllo di concordanza tra il saldo di cassa riportato nei registri contabili della scuola alla data della chiusura della contabilità e la comunicazione dell'Istituto cassiere, **e trasferimento dei saldi di cassa sul c/c bancario della scuola che accorpa l'Istituzione cessante**. La scuola che riceve i conferimenti, se di nuova istituzione, nelle more della stipula di una nuova convenzione di cassa e al fine di evitare interruzioni del servizio, al 1° settembre deve curare che presso l'istituto cassiere sia aperto un nuovo conto corrente.
- Individuazione dei residui attivi e passivi al 31 agosto ed adozione di delibera di radiazione dei crediti e dei debiti riconosciuti, rispettivamente, assolutamente inesigibili o da non dover pagare;
- Chiusura del registro delle minute spese;
- Predisposizione del conto consuntivo al 31 agosto 2025;
- Acquisizione, da parte del Consiglio di Istituto in carica alla data del 31 agosto 2025, della deliberazione di approvazione/non approvazione del documento contabile di chiusura corredato dal verbale redatto dai revisori dei conti.
- Chiusura del giornale di cassa, dei partitari delle entrate e delle spese;
- Chiusura dei registri degli inventari previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali.;
- Chiusura delle posizioni fiscali, previdenziali e tributarie
- Cessione, alla istituenda o accorpante Istituzione scolastica, di eventuali contratti in essere
- Trasferimento della gestione amministrativa e contabile tra i Dirigenti scolastici della scuola cessante e della nuova istituzione scolastica, ovvero dell'istituzione accorpante, che avverrà con apposito processo verbale
- Passaggio di consegne dei beni patrimoniali tra i D.S.G.A. delle scuole coinvolte.

- Invio di tutti i registri amministrativi e contabili all'istituto subentrante

!! L'Istituzione scolastica coinvolta da una fusione, che cessa la propria posizione deve inviare, a mezzo PEC alla struttura INPS competente per territorio apposita richiesta di iscrizione/chiusura dell'istituto utilizzando il modello SC087

Organi collegiali dell'istituzione

In caso di dimensionamento si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 della Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277 che stabilisce che i Consigli di Istituto in carica nelle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento, decadono al 31 agosto.

Nelle more dell'elezione dei nuovi organi collegiali, nelle scuole di nuova istituzione, viene nominato un Commissario Straordinario ex art. 9 D.l. 28/5/75, il cui incarico verrà conferito, su segnalazione del Dirigente dell'Istituzione scolastica, dal competente Ufficio Scolastico Regionale.

Si precisa che il Commissario straordinario ha i poteri in materia amministrativo finanziaria spettanti all'organo decaduto, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattica organizzativa e che per tale incarico allo stesso non compete alcun compenso,

La procedura sopra descritta non si applica nelle scuole che conservano la propria configurazione giuridica come previsto dall'art. 1, comma 7 della citata OM, nelle quali in attesa delle elezioni, rimane in carica il Consiglio uscente, con, qualora si rendesse necessario, la surroga di alcuni componenti.

Per gli istituti omnicomprensivi quest'organo collegiale è sostituito dal **Commissario Straordinario**.

I poteri del commissario straordinario discendono dall'art. 9 del D.l. 28/05/1975.

Il commissario esercita le funzioni che gli art. 1, 2, 3 del D.l. 28/05/1975 assegnano rispettivamente al Consiglio di circolo e/o istituto, al Presidente del consiglio di circolo e/o istituto e alla Giunta esecutiva.